

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2160)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11,
recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'ac-
quedotto pugliese

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, provvede tra l'altro (sulla base del combinato disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, dell'articolo 2 del regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, e dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1942, n. 664) alla costruzione e alla gestione di acquedotti e fognature nelle regioni Puglia e Basilicata ed in provincia di Avellino.

L'andamento della situazione economico-finanziaria dell'ente, contrassegnata negli ultimi anni dal frequente ripetersi di disavanzi di bilancio, evidenzia come elemento costante l'impossibilità di far fronte alle spese connesse con la gestione dei servizi di acquedotti e fognature attingendo esclusivamente alle relative entrate, che, come è noto, rivestono natura di prezzi politici.

Tale inadeguatezza degli introiti tariffari, rapportata ai crescenti costi di gestione, ha costretto l'ente ad un progressivo indebitamento finanziario a breve ed a lungo termine, con conseguenti pesanti oneri passivi di bilancio destinati ad incidere negativamente sull'economia della gestione e sulle capacità operative dell'ente.

Da tali considerazioni nasce l'esigenza di un intervento finanziario a favore di un ente che svolge un essenziale servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica a vantaggio di vaste collettività dell'area meridionale.

Il decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779, a tal fine emanato dal Governo, è decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali. Poichè permangono immutate le cir-

costanze che rendono necessaria ed urgente l'adozione di misure idonee ad assicurare la piena funzionalità dell'ente ed il suo riequilibrio finanziario, si è proceduto nuovamente alla emanazione del presente provvedimento urgente, che si sottopone ai fini della relativa conversione in legge.

Con l'articolo 1 dell'accluso decreto viene autorizzata la concessione a favore dell'ente di un contributo straordinario a titolo di concorso nel ripiano del disavanzo di amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 1985.

A detta erogazione si provvede mediante rilascio di titoli di Stato da effettuarsi, per una quota ammontante a lire 80 miliardi, direttamente all'Enel, a saldo dei debiti in conto capitale dell'ente connessi alla fornitura di energia elettrica.

Con l'articolo 2 l'ente è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a provvedere all'adeguamento annuale delle tariffe, dei canoni e delle quote fisse relativi alla erogazione idrica, in misura pari al tasso programmato di inflazione per il medesimo anno.

Tale disposizione costituisce una premessa essenziale ai fini del riequilibrio gestionale dell'ente poichè tende a superare il congegno di concessione degli aggiornamenti tariffari attualmente vigente che, essendo basato sull'accertamento di un disavanzo già verificatosi sulla scorta dell'ultimo consuntivo approvato, risulta del tutto intempestivo e consente i maggiori introiti solo in una fase in cui si sono già innescati ulteriori processi inflattivi.

Con l'articolo 3 viene indicato l'onere finanziario del provvedimento con la conseguente copertura.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1987.

Misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad assicurare la piena funzionalità dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. È autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo straordinario, a titolo di concorso nel ripiano del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 1985, nel limite massimo di lire 150 miliardi.

2. All'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 si provvede mediante rilascio di titoli di Stato aventi valuta 1° dicembre 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data. Detti titoli sono rilasciati all'ENEL, per l'ammontare massimo di lire 80 miliardi, a saldo dei debiti contratti dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per fornitura di energia elettrica a tutto il 31 dicembre 1985, e, per la rimanenza, all'istituto cassiere dell'Ente medesimo.

3. L'istituto cassiere è autorizzato a concedere all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, contestualmente all'acquisizione dei titoli di Stato di cui al comma 2, un finanziamento di pari importo che l'Ente medesimo è tenuto a destinare esclusivamente al ripiano del disavanzo di cui al comma 1. Detta somma, in conseguenza del titolo della sua concessione, non costituisce materia imponibile ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Articolo 2.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1987, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad adeguare annualmente le tariffe, i canoni e le quote fisse relativi alla erogazione idrica per qualsiasi uso in misura pari al tasso di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, iscrivendoli nel relativo bilancio di previsione.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, si provvede, quanto a lire 150 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Esigenze finanziarie Ente autonomo acquedotto pugliese», nonchè, quanto a lire 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, allo stesso capitolo 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI